

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costruita parte civile
Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Operai alle dipendenze di una società italiana operante in Libia venivano rapiti e, durante il trasferimento da un luogo di restrizione ad un altro, nel corso di un conflitto a fuoco tra i sequestratori e soggetti terzi, perdevano la vita.

Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato Pubblico Cantiere Ufficio
 Fabbrica Altro

Principio di diritto

La più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità, al fine di evitare che la responsabilità dell'ente sia formalisticamente e automaticamente dedotta, in base a schemi logico-presuntivi che richiamano il paradigma della responsabilità oggettiva, dal fatto che un reato è stato commesso nell'ambito dell'organizzazione societaria, ha ancora più esplicitamente ribadito (rispetto a quanto già comunque affermato in precedenza) la necessità che l'accertamento della responsabilità dell'ente segua un percorso di natura sostanziale che, a somiglianza di quanto accade nel campo della responsabilità delle persone fisiche e indipendentemente dalla formale presenza di un modello organizzativo efficace e correttamente implementato, accerti l'esistenza in concreto di una "colpa di organizzazione" rispetto alla quale il reato che è stato commesso si ponga in stretto ed univoco rapporto di derivazione causale.

Su questa specifica linea si è attestata anche la recentissima Sez. 4. n. 21704 del 28/03/2023, Sasil Srl., Rv. 284641, nella cui condivisibile motivazione si legge che: "La responsabilità da reato degli enti rappresenta un modello di responsabilità che, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, ha finito con il configurare un tertium genus, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza e i criteri d'imputazione oggettiva di essa (Sez. U., n. 38343 del 24.4.2014, Espenhahn, Rv. 261112). Inoltre, il legislatore ha previsto specifici criteri di imputazione di tale responsabilità, l'interesse o il vantaggio di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231 del 2001), che sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il primo esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, il secondo ha connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dall'illecito (Sez. U., n. 38343/2014, cit., Rv. 261114). Tuttavia, proprio nel caso di responsabilità degli enti ritenuta in relazione a reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il S.C. ha precisato che la "colpa di organizzazione" deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individui i rischi e delinei le misure atte a contrastarli (Sez. U, n. 38343/2014, cit., Rv. 261113)".

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies d.lgs. 231/2001 non sussiste. Rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 25.06.2024.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.